

FONTI NORMATIVE NELLA REPUBBLICA ITALIANA



Potestà legislativa costituzionale: ente «Stato» (in base ad artt. 72 e 138 Cost.)

Potestà legislativa ordinaria: ente «Stato»; enti «Regioni» (in base ad art. 117 Cost.)

Potestà regolamentare: ente «Stato»; enti «Regioni»; enti locali
altri enti pubblici (tra i quali «Università») (in base ad artt. 117 co. 6, 97,
33, Cost.)

(“riserva costituzionale”, in merito all’attribuzione della potestà legislativa. Tabella di sintesi, per enti)

Potestà legislativa di tipo costituzionale <i>(leggi di revisione della Cost e altre leggi cost)</i>	(solo lo) Stato (in base all’art. 138 Cost.)		
Potestà legislativa ordinaria <i>(leggi e atti aventi forza di legge)</i>	Stato (in base all’art. 117 Cost.)	Regioni (in base all’art. 117 Cost.)	Province autonome di Bolzano e Trento (in base agli artt. 8, 9, 10, della l. costituzionale 670/1972)

Quali organi esercitano la potestà legislativa, nell’ambito degli enti?
(anche in merito all’individuazione degli organi c’è una “riserva costituzionale”)

Ente Stato			
Potestà legislativa di tipo costituzionale <i>(leggi di revisione della Cost e altre leggi cost)</i>	Parlamento (art. 138 Cost.)		+ il corpo elettorale (in determinati casi)
Potestà legislativa ordinaria <i>(leggi e atti aventi forza di legge)</i>	Parlamento (<u>leggi ordinarie</u> : artt. 70 ss. Cost.)	Governo (atti aventi forza di legge: <u>decreti legislativi delegati</u> art. 76 Cost; <u>decreti-legge</u> art. 77 Cost.)	Il corpo elettorale (mediante <u>referendum abrogativo</u> di leggi o atti aventi f.d.l., art. 75 Cost.: esito referendario favorevole alla abrogazione, inteso come atto legislativo «meramente abrogativo/sottrattivo»)

Rammenta: la Corte costituzionale non è organo di legislazione ma può annullare leggi (statali e regionali) e atti aventi forza di legge (statali)

(“riserva costituzionale”, in merito all’attribuzione della potestà legislativa. Tabella di sintesi, per enti)

Potestà legislativa di tipo costituzionale <i>(leggi di revisione della Cost e altre leggi cost)</i>	(solo lo) Stato (in base all'art. 138 Cost.)		
Potestà legislativa ordinaria <i>(leggi e atti aventi forza di legge)</i>	Stato (in base all'art. 117 Cost.)	Regioni (in base all'art. 117 Cost.)	Province autonome di Bolzano e Trento (in base agli artt. 8, 9, 10, della l. costituzionale 670/1972)
Potestà regolamentare	Stato (art. 117 co. 6 Cost.)	Regioni (art. 117 co. 6 Cost.)	Comuni, Province, Città metropolitane (art. 117 co. 6 Cost.)

Quali organi esercitano la potestà legislativa, nell'ambito degli enti?
 (anche in merito all'individuazione degli organi c'è una “**riserva costituzionale**”, per la *potestà legislativa costituzionale* e per la *potestà legislativa ordinaria*)

Ente Stato			
Potestà legislativa di tipo costituzionale <i>(leggi di revisione della Cost. e altre leggi cost.)</i>	Parlamento (art. 138 Cost.)		+ il corpo elettorale (in determinati casi: v. art. 138 Cost.)
Potestà legislativa ordinaria <i>(leggi e atti aventi forza di legge)</i>	Parlamento (<u>leggi ordinarie</u> : artt. 70 ss. Cost.)	Governo (atti aventi forza di legge: <u>decreti legislativi delegati</u> art. 76 Cost; <u>decreti-legge</u> art. 77 Cost.)	Il corpo elettorale (mediante <u>referendum abrogativo</u> di leggi o atti aventi f.d.i.l., art. 75 Cost.: esito referendum favorevole alla abrogazione, inteso come atto legislativo «meramente abrogativo/sottrattivo»)

Rammenta: la Corte costituzionale non è organo di legislazione ma può annullare leggi (statali e regionali) e atti venti forza di legge (statali)